



RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

L'ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

L'Ambasciata Italiana del paese di origine rilascia al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura (S.U.I.) competente ha emesso il nulla osta.

Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) del luogo di dimora compilando gli appositi moduli telematici direttamente attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno (nullaostalavoro.interno.it).

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

Possono fare richiesta di ricongiungimento familiare i titolari di:

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
- permesso per asilo politico, permesso per protezione sussidiaria;
- permesso per motivi di studio;
- per motivi religiosi;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per attesa cittadinanza.

Va precisato che il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all'inoltro della domanda di nulla osta per ricongiungimento familiare.

SOGGETTI PER I QUALI E' POSSIBILE INOLTARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

Il ricongiungimento familiare si può chiedere per:

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, dia il suo assenso presso la rappresentanza consolare italiana all'estero, al momento della richiesta del visto all'espatrio. Si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere, in maniera permanente, alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure i genitori con almeno 65 anni, qualora gli altri figli non siano in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.

Per il ricongiungimento con i genitori di età superiore ai 65 anni, è necessario stipulare un'assicurazione sanitaria privata o provvedere alla loro iscrizione al servizio sanitario nazionale.



REQUISITI NECESSARI PER POTER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AL RICONGIUNGIMENTO

1. **Il reddito** minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunosamente documentato).
I titolari dello "status di rifugiato" non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
2. **L'assicurazione sanitaria per il genitore** - Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta un'assicurazione sanitaria, in attesa di un decreto che stabilisca l'importo del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN.
3. **L'alloggio** - disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico-sanitari. La certificazione è rilasciata dai competenti uffici comunali. Il richiedente può indicare per il familiare ricongiunto anche un alloggio diverso dal proprio.
4. **La dimostrazione del legame familiare** - certificazione attestante il rapporto familiare che può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere:
 - certificato di stato di famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;
 - certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest'ultimo, al fine di verificare l'eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l'assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso.

Nel caso che il richiedente sia titolare dello status di rifugiato la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda.

PROCEDURA PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

La procedura si articola in 2 fasi:

1. (in capo allo Sportello Unico) è relativa alla verifica dei *requisiti oggettivi* per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio);
2. (in capo alla rappresentanza consolare relativa alla la verifica dei *requisiti soggettivi* per il rilascio del visto d'ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

Per la presentazione della domanda sono necessari:

- Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari
- Marca da bollo di euro 16,00 il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all'interno dei campi riservati nei moduli informatici. L'originale della marca da bollo andrà esibito all'atto della convocazione allo Sportello Unico;
- Passaporto del richiedente;

Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere.



DOMANDA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere inviata allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente, esclusivamente via Internet, collegandosi al **sito www.interno.it** e registrarsi all'interno della sezione "Ricongiungimenti familiari".

Una volta inoltrata la domanda il sistema provvederà successivamente a convocare tramite comunicazione scritta il richiedente per la consegna in duplice copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti. Da questo momento decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla normativa per la definizione della pratica ed il rilascio del nulla osta.

L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso.

RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO

Dopo aver accettato la domanda di nulla osta al ricongiungimento, il sistema, ricevuto il parere della Questura competente, invia al richiedente la lettera di convocazione per la presentazione, presso lo Sportello Unico, della documentazione – in duplice copia relativa a reddito e alloggio. Il nulla osta viene trasmesso, per via telematica, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Lo Sportello Unico richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio numerico o la verifica di un eventuale codice alfanumerico preesistente. Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se non arriva una risposta, il familiare all'estero può chiedere direttamente il visto d'ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana esibendo:

- la copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione;
- la documentazione comprovante rapporti di parentela, matrimonio, minore età, stato di salute.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, e previo appuntamento, lo straniero deve recarsi allo Sportello unico per ricevere il certificato di attribuzione del codice fiscale e per compilare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, su cui va applicata una marca da bollo da 16,00 euro.

L'interessato deve inserire il modulo, e l'ulteriore documentazione, nell'apposita busta da consegnare aperta presso uno degli uffici postali abilitati.

La Questura convocherà lo straniero una prima volta per il foto segnalamento e una seconda volta per la consegna del permesso di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente:

- l'accesso ai servizi assistenziali,



- l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
- di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma,
- qualora l'interessato lo richieda *può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.*

I figli minori di quattordici anni sono iscritti nel permesso del genitore.

Al compimento del quattordici anni viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia 14-18.

Al compimento della maggiore età, al figlio che ancora risulti a carico dei genitori, qualora ne sussistano i requisiti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata del permesso del genitore di cui è a carico. Infatti sussiste un obbligo di mantenimento del figlio fin quando il giovane non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale.

Nel caso in cui il cittadino straniero che abbia richiesto il ricongiungimento familiare sia in possesso di un Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo le Questure normalmente rilasciano ai familiari che abbiano fatto ingresso in Italia per ricongiungimento, un normale permesso di soggiorno per motivi familiari. E' possibile, secondo la prassi seguita da alcune questure, dopo l'inoltro dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, procedere all'iscrizione anagrafica ed al rilascio del certificato di carichi pendenti e del casellario giudiziale. Con tale documentazione sarà quindi possibile richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche per i familiari ricongiunti, senza inoltrare una nuova domanda.

RICONGIUNGIMENTO O INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO

La legge prevede condizioni più favorevoli per i familiari stranieri di cittadini italiani o comunitari che intendono ricongiungersi con questi o fare ingresso in Italia al loro seguito. In particolare il diritto è riconosciuto:

- al coniuge del cittadino italiano o comunitario;
- ai figli propri o del coniuge e, se maggiorenni, quando a carico del cittadino italiano, comunitario o del coniuge;
- ascendenti propri o del coniuge, quando a carico;
- ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino italiano o comunitario o degli ascendenti del suo coniuge.

In tutti questi casi, non deve essere fatta domanda di ricongiungimento allo Sportello Unico, ma occorre richiedere specifico visto d'ingresso presso la Rappresentanza consolare italiana competente.

Il requisito della disponibilità di reddito e alloggio non è richiesto al cittadino italiano né a quello comunitario.

DIVIETO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



In Italia la poligamia è vietata. Perciò l'interessato non può inoltrare la richiesta di ricongiungimento per più di un coniuge.
Se lo straniero chiede il ricongiungimento per il coniuge, dovrà dimostrare di non avere già un altro coniuge sul territorio italiano, esibendo allo sportello Unico un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.